

CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA E IL COMUNE DI CARRARA E PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA GENERALE.

TRA

la **Provincia di Massa-Carrara** (C.F. 80000150450), rappresentata dal Presidente pro-tempore Roberto VALETTINI, di seguito anche "Provincia";

E

il **Comune di Carrara** (C.F. 00079450458), rappresentato dalla Sindaca pro-tempore Serena ARRIGHI, di seguito anche "Comune";

PREMESSO CHE

La **Provincia di Massa-Carrara**, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. _____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile e il **Comune di Carrara**, con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____ dichiarata immediatamente eseguibile, hanno deliberato di proseguire lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segreteria generale, ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. n. 267/2000 come da ultimo modificato con l'art. 4 comma 4 bis della legge n. 125/2015 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997;

si stipula la presente Convenzione nel testo che segue

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ

La **Provincia di Massa-Carrara** e il **Comune di Carrara** stipulano la presente convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segretario generale.

ART. 2 ENTE CAPO CONVENZIONE

La **Provincia di Massa-Carrara** assume la veste di **Ente capo convenzione**.

ART. 3 NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO GENERALE

Al Presidente della Provincia di Massa-Carrara, capo convenzione, compete la nomina e la revoca per violazione dei doveri d'ufficio del Segretario generale, ai sensi degli articoli 99 e 100 del D.Lgs. n. 267/2000, previa intesa con la Sindaca del Comune di Carrara. In merito alla procedura di nomina del

Segretario titolare saranno utilizzate le disposizioni indicate nelle deliberazioni n.150/1999,n.113/2001 e 164/2000 adottate dal Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.

Compete altresì al Presidente della Provincia di Massa-Carrara la concessione di congedi, permessi, aspettative e, in generale, l'adozione di provvedimenti inerenti la gestione del rapporto di lavoro del Segretario generale,previa intesa con la Sindaca di Carrara cui vanno comunicati i singoli atti adottati.

Alla scadenza della convenzione, ovvero in caso di scioglimento anticipato, il segretario conserva la titolarità della sede dell'ente capofila, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 99 comma 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 anche qualora iscritto in una fascia professionale superiore a quella corrispondente alla popolazione di tale ente.

ART.4 MODALITÀ OPERATIVE

Con la presente convenzione gli Enti prevedono che un unico Segretario generale preli la sua opera in entrambi gli Enti. Le prestazioni lavorative del Segretario generale saranno articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Ente.

La presenza settimanale del Segretario generale negli Enti convenzionati viene determinata come segue:

- **40% (quaranta per cento)** presso la Provincia di Massa-Carrara;
- **60% (sessanta per cento)** presso il Comune di Carrara;

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra gli Enti aderenti alla convenzione, sentito il Segretario generale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio, garantendo in ogni caso le prestazioni correlate alla funzione presso ciascuna amministrazione.

ART.5 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO GENERALE

Oltre alla normale retribuzione regolata dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dalle determinazioni del Ministero dell'Interno ex Albo dei Segretari Comunali e Provinciali spetta al Segretario generale,una **retribuzione mensile aggiuntiva** di importo pari alla maggiorazione del **25%** della retribuzione complessiva di cui all'art.105 comma 1 lettere da a) ad e) in godimento come prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro 17 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 45 del C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001.

Le eventuali spese di missione e di formazione sono a carico dell'Ente che dispone la spesa.

ART.6 DURATA E CAUSE DI SCIoglimento

La presente convenzione è da intendersi valida a partire dal **1 Luglio 2026** e fino al **31 marzo 2027**.

Essa potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

1. **Scioglimento consensuale** mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambe le Amministrazioni;
2. **Recesso unilaterale** di una delle Amministrazioni contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno sessanta giorni.

ART.7 RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

La **Provincia** capo convenzione provvede:

- Alla gestione del trattamento giuridico ed economico del Segretario generale;
- all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario generale e al recupero delle spese a carico del Comune, con cadenza semestrale.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario generale, così come determinata dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dal vigente Contratto Decentrato dei Segretari Comunali e Provinciali, graverà su ciascun Ente nella seguente proporzione:

- Provincia di Massa-Carrara: **40% (quaranta per cento)**
- Comune di Carrara: **60% (sessanta per cento)**

Ciascun Ente potrà riconoscere la maggiorazione dell'indennità di posizione di cui all'art. 41 commi 4e 5 CCNL 16/05/2001, sussistendone le condizioni oggettive e soggettive stabilite nel Contratto Collettivo Integrativo Nazionale; la maggiorazione per la parte relativa al Comune verrà comunque corrisposta dall'Ente Capofila sulla base di apposita comunicazione del Comune.

Per la retribuzione di risultato del Segretario generale in convenzione si precisa che:

- 1) Il "monte salari" corrisponde all'insieme dei compensi che il Segretario effettivamente percepisce a carico dei bilanci dei due Enti convenzionati nell'anno cui si riferisce la retribuzione di risultato e dovrà ripartirsi in proporzione alla distribuzione degli oneri previsti nella Convenzione (40%: Provincia di Massa-Carrara, 60%: Comune di Carrara);
- 2) Ciascun Ente in base alla propria metodologia di valutazione e sulla base dei rispettivi obiettivi assegnati al Segretario generale, provvederà a determinare l'eventuale retribuzione di risultato nella misura massima del 10% del monte salari come ripartito tra gli Enti ai sensi del punto precedente.

La retribuzione di risultato verrà comunque corrisposta dalla Provincia Capofila sulla base di apposita comunicazione del Comune, che provvederà di seguito al rimborso per la parte di sua spettanza.

La gestione dei diritti di segreteria è disciplinata dalla legge.

ART.8 SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario generale titolare, il Presidente della Provincia capo convenzione potrà richiedere all'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali la relativa sostituzione.

Sono fatte salve le disposizioni statutarie e/o regolamentari che disciplinano l'esercizio della supplenza e della reggenza all'interno di ciascun ente convenzionato.

La durata dell'incarico per l'esercizio delle funzioni vicarie non potrà superare il termine stabilito dalla normativa in materia di supplenza e di reggenza delle segreterie generali degli enti locali.

ART.9 REGISTRAZIONE

Trattandosi di Convenzione tra Enti pubblici la presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso.

ART.10 MODIFICHE

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere adottata dai Consigli degli Enti Convenzionati e le relative deliberazioni dovranno essere trasmesse alla competente Sezione dell'Albo.

ART.11. NORME FINALI

Per quanto non previsto dalla presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti di Provincia e Comune in quanto compatibili.

La presente Convenzione corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli sarà inviata per copia autentica al Ministero dell'Interno-Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente della Provincia di Massa-Carrara

La Sindaca del Comune di Carrara